

Pianiga / Vari	MODALITA' CONCESSIONE CONTRIBUTO Punto 1.7 e Punto 17	Natura giuridica, modalità, forma e liquidazione del contributo.	Il contributo viene erogato in forma di finanziamento direttamente da parte dell'istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest'ultimo cede il proprio credito d'imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia qualora non siano ancora stati avviati. In tale ultimo caso l'erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo. Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l'erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con apposita convenzione e decreti del ministero dell'economia e della finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalla OCDPC 385/2016
Moriago (TV)	SCHEDA B	È possibile considerare come utilmente prodotta una Scheda B pervenuta presso il Comune oltre il termine assegnato dall'allora Commissario delegato?	Si ritiene di poter fornire una risposta positiva, purché la scheda B sia pervenuta al Comune in data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016.
Vari	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO DEI	Fornire la definizione di "collabente"	Nell'ambito delle categorie catastali, la categoria <b>F/2</b> - " <i>Unità collabenti</i> ", riguarda

	BENI IMMOBILI Punto 5.1, lett. f)		quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato
Vari	ESCLUSIONE CONTRIBUTO Punto 5.1, lett. b)	Sono ammissibili i danni alle taverne?	I danni subiti alle taverne che costituiscono parte dell'abitazione, sia essa principale o di altra natura, sono ammissibili se conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Se invece sono da considerarsi pertinenze sotto il profilo catastale sono da ritenersi ammissibili soltanto se ricomprese nella medesima unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.  In ogni caso tali vani non vanno computati per il contributo per i beni mobili.
Vari	AMMISSIBILITA' CONTRIBUTO PER LE PARTI COMUNI punto 5.1, lett. a)	Sono ammissibili le parti comuni di un fabbricato in cui vi è la presenza di almeno una abitazione principale ed il resto è di proprietà di un'impresa?	Sono ammissibili a contributo i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché costituito, alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva anche da almeno una unità abitativa principale o non, di proprietà di una persona fisica. Qualora l'intera proprietà sia di un'impresa il contributo non è ammissibile
Vari	AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO	Le spese per il ripristino dei danni agli immobili situati in aree golenali sono	In linea generale, possono essere ammesse a contributo le spese per il ripristino o la

	RIPRISTINO CASE IN ZONE GOLENALI Punto 5.1, lett. d) ed e)	ammesse a contributo?	delocalizzazione di edifici realizzati in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia. Nel caso di specie, e qualora non ricorrano le cause di esclusione di cui al punto 5 dell'allegato 1, potrà essere riconosciuto il contributo per tali immobili, purché nei relativi atti di concessione (o equivalenti) non vi sia una rinuncia espressa del privato al riconoscimento di un eventuale contributo in caso di danni da eventi calamitosi.
Vari	AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO BENI IMMOBILI punto 3.2.2 e punto 5.1, lett. b)	Sono ammissibili a contributo i danni alle gradinate di accesso?	Sono ammissibili a contributo nella misura in cui sono strutturalmente connesse alla struttura dell'abitazione, in analogia al punto 3.2.2 (montascale), salvo ricorra l'ipotesi di cui al punto 5.1 lett. b).
Vari	AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO BENI IMMOBILI -ESCLUSIONI punto 5.1 lett. c)	Sono ammissibili gli interventi di contenimento delle scarpate?	Trattandosi di danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, gli interventi di contenimento delle scarpate non sono ammissibili
Vari	AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO BENI IMMOBILI punto 3.2 Delibera del Consiglio dei	Sono ammissibili gli adeguamenti dovuti per legge non indicati in scheda B?	Gli adeguamenti dovuti per legge sono ammissibili concorrono alla quantificazione complessiva del danno ammissibile e devono essere evidenziati specificamente nel computo estimativo della perizia. Il contributo concedibile sarà in ogni caso

	Ministri 28 luglio 2016, art. 1, comma 5, lett. e) ed f)		quello minore tra quanto rilevato in perizia e quanto riportato nella scheda B
Vari	SCHEMA TIPO PERIZIA punto 10 e Allegato A2	Per le perizie già redatte è possibile l'integrazione?	Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l'integrazione al fine di acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all'Allegato A2. Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l'istruttoria.
Vari	SCHEMA TIPO PERIZIA punto 10.1 lett. e) e Allegato A2	Nella perizia, è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?	Si.
Vari	PERITO punto 10.1	Il perito può essere il tecnico comunale?	Nel ricordare che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, si ritiene che la risposta debba essere negativa, al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto d'interessi con i doveri d'ufficio.
Dolo (VE)	CONTENUTO PERIZIA punto 10.1 lett. h e Allegato A2	Si chiedono precisazioni in merito alla documentazione da allegare alla perizia asseverata, ai sensi dell'Allegato 1, punto 10.1 lett. h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2). In particolare, si chiede se ci si riferisca alle planimetrie catastali o se il tecnico	La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata, ai sensi delle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato

		debba eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure se sia sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati.	legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
<i>Vari</i>	<i>MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA punto 6.5 e punto 6.2</i>	Se un amministratore di condominio ha fatto domanda ( o, invece, ha presentato la Scheda B?) per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per presentare la domanda?	Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda è presentata dall'amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell'Allegato 1 all'OCDPC 385/2016.  La domanda di ammissione a contributo per la singola unità abitativa, deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell'Allegato 1 all'OCDPC 385/2016, fatte salve le fattispecie particolari disciplinate al paragrafo 6 del citato allegato.
<i>Portogruaro e altri</i>	<i>CREDITO D'IMPOSTA PER LE RISTRUTTURAZIONI</i>	Come ci si deve regolare nell'ipotesi in cui esiste il credito di imposta?	Debbono essere indicati nella domanda, (vedi all. 1, punto 9) esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dalla fase 2. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.
	<i>AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO</i>	Definire il caso di soggetto che sta costruendo la sua prossima abitazione	E' ammissibile a contributo, in percentuali diverse, solo l'istanza relativa all'abitazione,

	SPESE PER DANNI AD ABITAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE -ESCLUSIONE punto 5.1 lett. f).	principale ma abita in affitto o proprietà in altra abitazione. Va riconosciuto il danno alla casa in costruzione?	principale o destinata ad abitazione diversa, del soggetto richiedente con riferimento al momento dell'evento.  In particolare, sono esclusi dal contributo i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano in corso di costruzione
	PROPRIETARI CON MUTUO ATTIVO E CASA DISTRUTTA	Come si deve procedere?	La domanda non è chiara; ovviamente la domanda deve essere presentata dal proprietario ma non vi è alcuna connessione tra il riconoscimento del contributo e un'eventuale sospensione del mutuo.
Vari	CONTROLLI punto 15	Quali sono i controlli demandati ai Comuni?	I controlli sono quelli previsti dal punto 15 dell'Allegato 1 alla OCDPC 385/2016. Si tratta di controlli a campione, nella misura non inferiore al 20 % delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Nel caso di un elevato numero di domande, si rinvia al punto 15.2 del citato Allegato alla OCDPC 385/2016.
SOAVE (VR)	PERCENTUALE DI CONTRIBUTO APPLICABILE	La scheda B fa riferimento al danno di un fabbricato che a quell'epoca non risultava abitazione principale per "incapacità della proprietaria". Oggi, il fabbricato è di proprietà di uno dei figli dell'allora proprietaria, che ha lì	Dipende se al momento della ricognizione dei fabbisogni l'immobile risultava abitazione principale del soggetto o meno. La richiesta necessita un approfondimento.

		<p>stabilito la propria residenza.  Si chiede se il contributo debba essere calcolato nella misura del 50% o 80%?</p>	
Regione veneto		<p>L'attuale proprietario che ha acquistato l'immobile dopo l'evento del 2014 e quindi non ha presentato la scheda B perché l'aveva presentata il precedente venditore, può presentare la domanda di contributo ai sensi di questa Ordinanza? Inoltre la domanda va in bollo? Non ci sono indicazioni puntuali sull'allegato 1 ma sullo stampato che ci avete consegnato c'è lo spazio dedicato.</p>	<p>In analogia al punto 13 dell'allegato 1, si ritiene che il nuovo proprietario non possa presentare la domanda di contributo, salvo che ricorrano i casi di cui al punto 13.2. Deve essere apposta marca da bollo da 16 euro, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.</p>